



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

OGGETTO: Procedimento di concessione della cittadinanza italiana –  
Aggiornamento del *Vademecum* di orientamento.

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana consta, come noto, di un'istruttoria articolata che, per gli aspetti di più stretta competenza di codeste Prefetture, muove preliminarmente dai controlli propedeutici all'ammissibilità dell'istanza presentata dallo straniero, prosegue poi con il compiuto accertamento circa l'effettiva integrazione dello stesso nel nostro tessuto sociale e termina, in caso di concessione, con la notifica del decreto presidenziale ai fini del successivo giuramento.

In relazione alle anzidette fasi del procedimento, anche alla luce dei quesiti di volta in volta avanzati, si intende fornire alle SS.LL. un aggiornamento del **Vademecum di orientamento**, già trasmesso con la circolare prot. n. 15997 del 4.12.2023, di cui si illustrano i principali elementi di novità.

## 1. Fase preliminare

Viene preliminarmente evidenziata la necessità che codeste Prefetture verifichino l'eventuale presenza nel sistema CIVES di precedenti istanze facenti capo al medesimo richiedente che, se non definite, comporteranno il rifiuto in ALI della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

nuova domanda. In caso di mancato, tempestivo rifiuto, si rammenta che occorrerà comunque procedere con l'**inammissibilità** della stessa.

Sono, poi, illustrate le modalità di **risoluzione di eventuali criticità** segnalate dal sistema, anche nell'ipotesi di più domande con stesse generalità.

## 2. Fase istruttoria e verifica dei requisiti da parte della Prefettura

Viene richiamata la possibilità per i titolari di riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione speciale di presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana, con i termini previsti dalla legge per la proposizione delle relative istanze e la documentazione necessaria (rispettivamente, dopo *5 anni* e *10 anni* di residenza in Italia, con **esenzione dalla produzione del certificato originale di nascita e penale, per le prime due categorie**, e dopo *10 anni* di residenza in Italia, con l'**obbligo di produzione degli anzidetti certificati, per la terza**).

Alla luce della frequente circostanza del **cambio di generalità** dei richiedenti nel corso di un procedimento già avviato, vengono poi fornite dettagliate indicazioni sui passaggi operativi da compiersi.

In ordine al requisito della **conoscenza della lingua italiana**, si rammenta l'**esenzione per il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestata mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica**. Ciò, in conformità alla recente pronuncia resa dalla Corte Costituzionale il 7 marzo 2025, n. 25, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana l'anzidetto richiedente (v. anche la circolare di questa Direzione Centrale prot. n. 14605 del 13 marzo 2025).

In relazione, poi, al **requisito reddituale**, viene ricompresa, tra i **redditi non computabili**, la dichiarazione sostitutiva CUD relativa alla corresponsione di **emolumenti per colf e badanti** superiori a € 8.000,00, in caso di mancata dichiarazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate; ciò, in quanto il datore di lavoro domestico, non essendo sostituto d'imposta, non effettua le trattenute fiscali sulla retribuzione e, pertanto, è onere del richiedente effettuare la relativa dichiarazione dei redditi.

Tra i **redditi computabili** viene ricompreso il contributo economico corrisposto all'istante e agli eventuali figli conviventi, a titolo di **assegno di mantenimento**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

riconosciuto con provvedimento giurisdizionale (la cui entità sia pari o superiore alla soglia reddituale di riferimento).

Inoltre, per le domande presentate nel triennio 2023 – 2025, in caso di insufficienza reddituale di una o più annualità interessate dal periodo pandemico, si richiama la possibilità di tener conto anche dei **redditi relativi agli anni successivi alla domanda, che codeste Prefetture dovranno comunque verificare presso l'Agenzia delle Entrate** al momento dell'espressione del parere di competenza.

### **3. Decreto di concessione della cittadinanza e fase integrativa dell'efficacia**

Si considera l'ipotesi in cui il **cambio di generalità** dello straniero avvenga in **fase di notifica del decreto presidenziale** di concessione della cittadinanza, fornendo le conseguenti linee operative.

Vengono formulate talune indicazioni relative a casistiche particolari afferenti la fase di **notifica** dei decreti di cittadinanza **tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (SEND)**.

Si precisa, infine, che la valutazione dell'eventuale **richiesta di riammissione al giuramento** rientra nella **competenza** di codeste **Prefetture**.

\*\*\*

Tanto premesso, nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'assoluta rilevanza di quanto sopra rappresentato, si invita a provvedere alla massima diffusione del *Vademecum* presso gli Uffici di cittadinanza di codeste Prefetture – U.T.G., al fine della puntuale attuazione delle direttive ivi contenute.

IL DIRETTORE CENTRALE  
F.to Orano